



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Enrico Scoditti	Presidente
Dott.ssa Loredana Nazzicone	Consigliere
Dott. Rosario Caiazzo	Consigliere
Dott.ssa Alessandra Dal Moro	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere – rel.

DIRITTO
D'AUTORE.

Ud. 28/04/2026 CC
Cron.
R.G.N. 18234/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 18234/2024 r.g. proposto da:

_____ -
_____ con sede in Roma, alla via _____
_____ in persona del suo unico legale rappresentante dott. _____
costituito anche in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, alla via
_____, dell'Avvocato _____ che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale allegata al ricorso.

- ricorrente -

contro

_____ con sede in Roma, alla via della _____
_____ in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*
Avv. _____ rappresentata e difesa, giusta procura speciale
allegata al controricorso, dall'Avvocato Prof. _____ e dall'Avvocato
_____ con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo
in Roma, alla via di _____

- controricorrente -

e

1



- intimata -

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Fichera, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.



convenuti o di "qualsiasi ulteriore terzo", della denominazione, sigla e simbolo in questione; c) la pubblicazione a mezzo stampa, anche si sensi dell'art. 7, comma 2, cod. civ., della emananda sentenza; d) la condanna, ex art. 38 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Si costituirono in giudizio l'associazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] che resistevano alle domande avversarie chiedendone la reiezione. [REDACTED] non costituitosi, veniva dichiarato contumace.

Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, con sentenza del 28 aprile 2008, n. 1660, accolse le domande attrici riconoscendo ad [REDACTED] il diritto esclusivo alla denominazione "[REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] all'acronimo "[REDACTED] nonché all'emblema costituito dalla "[REDACTED] [REDACTED] Inibì, quindi, all'associazione convenuta e, personalmente, ai suoi esponenti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] l'uso di tali segni distintivi, con ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani "[REDACTED] e "[REDACTED] Respinse, infine, la domanda di risarcimento danni veniva respinta.

3. I soccombenti (ad eccezione di [REDACTED] impugnarono tale decisione innanzi alla Corte di appello di Firenze e nel relativo giudizio si costituì l'associazione [REDACTED] (nel frattempo posta in liquidazione), resistendo al gravame e concludendo per la declaratoria di sua inammissibilità, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ., o, comunque, per il suo rigetto perché infondato. In quella sede intervenne volontariamente la [REDACTED] [REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED] in qualità di successore nella titolarità dei diritti di [REDACTED] che si associò alle domande da questa introdotte.

La corte predetta, con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 265, accolse quella impugnazione e, in riforma della sentenza n. 1660/2008 del Tribunale di Firenze, respinse tutte le domande proposte [REDACTED] [REDACTED] e dalla [REDACTED]

4. Queste ultime, pertanto, proposero ricorso per cassazione contro tale decisione, che questa Corte, rimasti intimati [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] ed



_____ accolse con ordinanza del 18 ottobre 2019/16 giugno 2020, n. 11635 (in relazione ai suoi motivi dal secondo al sesto), rinviando la causa davanti alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il giudizio di rinvio.

5. _____ in liquidazione e la _____ quindi, nel riassumere il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., chiesero alla corte adita di confermare la sentenza di primo grado precedentemente impugnata dalla controparte.

Si costituirono, in quella sede, il _____
- _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, _____ anche in proprio, e _____ in proprio e "nella qualità di qualità di presidente/legale rappresentante di _____ - _____

Con sentenza del 10 gennaio/7 febbraio 2022, quella corte così dispose: *«Respinge l'appello come in atti proposto avverso la sentenza num. 1660\2008, emessa inter partes dal Tribunale di Firenze, da parte del _____ da _____ anche in proprio, da _____ in proprio e nella qualità e da _____ confermando integralmente la sentenza impugnata. Condanna _____ e _____ - _____ alla restituzione alla _____ delle somme rispettivamente di € 11.514,89 e di € 12.076,02. [...]».*

6. Per la cassazione di questa sentenza, la " _____
_____ - _____ [...], in persona del suo unico legale rappresentante dott. _____
_____ ha proposto ricorso notificato il 21 agosto 2024 ed affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, _____ eccependo, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'avverso ricorso perché tardivamente proposto. Non ha svolto difese in questa sede la _____



Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte e, in prossimità della fissata adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato, pregiudizialmente, che non vi è necessità di verificare, come richiesto dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, *«l'effettiva integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello e, in particolare, degli originari convenuti [REDACTED] e [REDACTED]»*.

L'odierno ricorso, infatti, si rivela *prima facie inammissibile*, sicché può trovare applicazione il principio, sancito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui *«il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti»* (cfr., e multis, Cass., SU, n. 8774 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33496 del 2025; Cass. n. 19371 del 2024; Cass. n. 6042 del 2022; Cass. n. 6924 del 2020; Cass. nn. 16141 e 14365 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018).

2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) *«Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità del procedimento di cassazione per tardività del ricorso»*. Si assume che *«La sentenza di appello della Corte di Appello di Firenze, da cui scaturisce il ricorso in Cassazione di [REDACTED] e il successivo rimando in secondo grado, è la 265 depositata il 25 febbraio 2016. Il ricorso per Cassazione venne notificato in data 4.1.2017, e depositato il 19.1.2027, quindi ben oltre il termine di impugnazione di 6 mesi e cioè di 11 mesi.*



Pertanto la Suprema Corte di Cassazione avrebbe dovuto già da allora eccepire preliminarmente la tardività dell'impugnazione, con la conseguenza di far caducare l'intera procedura istaurata, dichiarando il procedimento improcedibile. Infatti, il procedimento per cui oggi si impugna la sentenza è viziato ab origine da una nullità del procedimento, che ne travolge oggi ogni effetto e validità. La sentenza è dunque nulla»;

II) «*Lesione del principio del contraddittorio. Omessa notifica al legale rappresentante p.t. di [REDACTED]. Si deduce che «L'Avvocato [REDACTED] [...], precedente legale di [REDACTED] dinanzi alla Corte di appello di Firenze, pur essendo a conoscenza di essere stato revocato dall'incarico, ed essendo edotto del nuovo difensore nominato in sua vece, l'Avvocato [REDACTED] [...], ometteva di inoltrare la notifica ad egli pervenuta riguardante il giudizio avviato dinanzi alla Suprema Corte di cassazione da [REDACTED] non permettendo, quindi, la costituzione di [REDACTED] quale legale rappresentante di [REDACTED] ponendo pertanto in essere le condizioni per il suo stato di contumacia. Il giudizio di Cassazione successivo alla sentenza di appello di Firenze è avvenuto in totale assenza della parte e a sua insaputa, poiché notificato al revocato difensore Avv. [REDACTED] e mai comunicato da questi agli odierni richiamanti, né al legale in atti, Avv. [REDACTED]»;*

III) «*Violazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: assenza di motivazione della sentenza impugnata*». Si sostiene che la sentenza impugnata «è nulla per assenza di motivazione. La Corte d'appello di Firenze, infatti, si è limitata a riportare le ragioni che indussero la Suprema Corte a cassare la sentenza e a riportare parte dello scritto difensivo della controparte, ma nessuna motivazione illustra alcunché, in merito alla decisione di rigetto delle domande della parte ricorrente»;

IV) «*Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*», essendo «del tutto evidente che, a differenza di quanto fatto dalla Corte d'Appello, nella prima sentenza, quivi non si è tenuto in alcun conto la quantità di documenti prodotti e riportati, attinenti non a semplici storie giornalistiche, ma ad una vera e



propria dimostrazione delle dichiarazioni dei leaders di [REDACTED] [...]. A ciò si aggiunga che nulla si dice circa la violazione dei diritti d'autore»;

V) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione circa il ruolo della fondazione», ritenendosi che la [REDACTED] «non possa assolutamente svolgere attività a carattere politico, ma solamente a carattere culturale e rievocativo di quelli che sono i principi riconnessi alla destra storica, come precisato anche dalla sentenza di Corte d'appello di Firenze nella quale [REDACTED] era risultata soccombente»;

VI) «Violazione del diritto d'autore», atteso che «nessun organo giudicante ha mai preso in considerazione, che la controparte (ovvero il partito politico [REDACTED] successivamente dopo lo scioglimento, la [REDACTED] stia violando una legge dello Stato. Infatti, l'oggetto del contendere è il simbolo con la fiamma, che gode della protezione del Diritto d'autore - Registro delle Opere Protette, sin dalla concessione del Ministero dei Beni Culturali, Registro delle Opere Protette – Diritti d'autore in data 18.12.2006, comprovata dal deposito, effettuato presso il Ministero per i beni e le attività culturali, confermata in data 5.3.2007, dall'Ufficio per il diritto d'autore con attestazione di avvenuta registrazione».

3. Ancor prima di procedere allo scrutinio di tali motivi, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'odierna impugnazione formulata da [REDACTED] (cfr. pag. 7-8 del suo controricorso), sul presupposto dell'essere la prima tardiva perché proposta oltre il termine lungo (a suo dire semestrale) di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Accertamento, peraltro, che questa Corte può svolgere di ufficio, trattandosi di riscontrare, se del caso, la formazione di un giudicato interno (cfr. in motivazione, Cass. n. 16443 del 2024; Cass. n. 13822 del 2022).

Giova rimarcare, allora, che la sentenza della corte distrettuale oggi impugnata è stata pubblicata il 7 febbraio 2022 ed è pacificamente rimasta non notificata. Essa, benché resa in sede di rinvio dalla pronuncia rescindente resa da Cass. n. 11635 del 2020, inerisce ad un giudizio di primo grado iniziato con citazione notificata il 17 maggio 2006 (come riferito alla pagina 2 del controricorso), anteriormente, dunque, alla legge n. 69 del 2009 che ha



ridotto a sei mesi il termine lungo (già di un anno) ex art. 327 cod. proc. civ. (disposizione, quest'ultima, in nessun modo investita dalla successiva riforma cd. *Cartabia*). Orbene, l'art. 58, comma 1, della legge citata, stabilisce che le modifiche apportate all'art. 327 cod. proc. civ. si applicano esclusivamente ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge stessa (*cf.* Cass. n. 16443 del 2024; Cass. n. 37750 del 2021), da ciò conseguendone che, nell'odierna vicenda, resta applicabile l'art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla descritta modifica.

Giusta l'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel richiamato testo qui utilizzabile, *"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza"*. Va ricordato, in proposito, che, in assenza di notificazione, il termine cd. lungo per l'impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (*cf.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16443 del 2024; Cass. n. 13822 del 2022; Cass. n. 29164 del 2020; Cass. nn. 11910 e 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l'omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (*cf.* Cass., SU., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019).

Questo significa che, nella specie, non risultando notificata la sentenza n. 221/2022 resa dalla corte fiorentina, il termine lungo di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione era pari ad un anno dalla sua pubblicazione, avvenuta il 7 febbraio 2022 (*cf.* la stampigliatura rinvenibile nella prima pagina, in alto a destra, della stessa).

È doveroso ricordare, poi, che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma





in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] anche in proprio, [REDACTED] in proprio e nella qualità indicata»; né risulta che la ridetta decisione sia stata attinta sul punto da revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

Tanto ha carattere assorbente, né è intaccato in modo efficace da quanto esposto dalla parte ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 17 aprile 2026 (recante, peraltro, una questione – la carenza della qualifica di avvocato cassazionista in capo all'Avv. [REDACTED] – di cui non vi è traccia alcuna nel ricorso, e, come tale inammissibile, posto che la memoria di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte. *Cfr., e multis*, Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), sicché rende superfluo, dunque, lo specifico esame dei motivi del ricorso predetto.

4. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente restano a carico della "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED] [...], in persona del suo unico legale rappresentante dott. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e si liquidano come in dispositivo.

4.1. Trattandosi, come si è già spiegato, di giudizio instaurato, in primo grado, il 17 maggio 2006, l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) è inapplicabile *ratione temporis* (cfr. art. 58 della medesima legge).

4.2. Sussistono, invece, le condizioni per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art. 385, comma 4, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, successivamente abrogata dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 40 del 2006).

In proposito, come ricordato da Cass. n. 28658 del 2017, «*questa Corte ha affermato (Cass. 07/10/2013, n. 22812; Cass. 11/03/2014 2014, n. 5599; Cass. 08/03/2017, n. 5801) che la previsione continua ad essere applicabile*



condannata al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma che, avuto riguardo al limite massimo stabilito dalla norma in parola, nonché all'importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (cfr. Cass. n. 20732 del 2016), può essere equitativamente determinata in € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al saldo.

4.3. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla " [REDACTED] [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED] [...], in persona del suo unico legale rappresentante dott. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente suddetta a pagare, in favore della controricorrente, la somma di € 6.000,00, ai sensi dell'art. 385, comma 4, cod. proc. civ., oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente ordinanza fino al saldo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza



dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

